

N. 333-1/2025 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Giuseppe Moschella** nato a Catania il 28.07.1962 C.F. MSCGPP62L28C351R e **Melina Cavalli** nata a Catania il 16.11.1971 C.F. CVLMLN71S56C351T entrambi residenti in Aci Catena (CT), Via Santi Bonaccorsi n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Pafumi (mail pec ferdinando.pafumi@pec.ordineavvocaticatania.it, C.F. PFMFDN83D01C351Q) presso il cui studio sito in Catania, Via Giordano Bruno n. 136 sono elettivamente domiciliati;

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore avv. Innocenzo Paolo Palermo, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona dell'avv. Innocenzo Paolo Palermo;**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  
ORDINA**

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ASSEGNA**



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del veicolo targato EF307HP che resterà nella disponibilità dei ricorrenti, fino alla vendita dello stesso;

### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*; il Collegio ritiene che le spese come quantificate all'OCC, per un nucleo formato da tre persone, siano eccessive in particolare per quanto concerne la voce “utenze” (€ 300 euro al mese) e la voce “spese auto e trasporti e manutenzione auto” (€ 350 mensili), considerata anche la circostanza che i beni mobili registrati sono destinati alla vendita, per cui si ritiene congrua una quantificazione delle spese pari ad € 1.700,00; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari, dunque, ad € 1.700,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29/10/2025

Il Giudice

Il Presidente



Laura Messina

dott. Roberto Cordio

